In Italia, più che in tanti altri paesi dell'Unione Europea, la consapevolezza dei cittadini riguardo al diritto di accesso e di movimentazione dei cani-guida per non vedenti è molto limitata. Questa diffusa ignoranza si accompagna spesso ad atteggiamenti aggressivi e basati su sciocchi *preconcetti* (relativi per esempio alla presunta "pericolosità comportamentale e sanitaria" di un cane-guida), atteggiamenti sul piano pratico che possono mettere in seria difficoltà la persona non vedente che si ritrova così emarginata o aggredita.

Chiariamo che sono tutti concetti che dovrebbero essere ritenuti indiscutibili.

Il cane-guida, il non vedente e i loro diritti

Discriminare un non vedente per il fatto che sia accompagnato da un cane-guida è punibile dalla legge.

Non solo essa stabilisce che gestori dei mezzi di trasporti e titolari di esercizi che "impediscano od ostacolino, direttamente o indirettamente, l'accesso ai privi di vista accompagnati dal proprio cane guida" sono soggetti a multe dai 500 ai 2.500 euro, ma sancisce anche che un **cane-guida**:

- può entrare in qualunque esercizio aperto al pubblico (L. n. 34/1974)
- è escluso dai **divieti** relativi al non permettere l'accesso degli animali in spiaggia, parimenti ai cani destinati "al salvamento": **in poche parole, lui può accedere anche in spiaggia** (*L. n. 34/1974*)
- è in genere esonerato dall'obbligo di portare la museruola a meno che non sia richiesto in una data situazione (L. n. 34/1974)
- è esonerato dall'obbligo di avere al seguito paletta e sacchetto per la raccolta delle deiezioni (come rintracciabile anche in molti regolamenti comunali)
- è esonerato dal pagamento del biglietto per i mezzi pubblici (L. n. 34/1974)
- può accompagnare il non vedente **anche su traghetti e aerei, in Italia e all'estero** (*Reg. CE n. 1107/2006* e *L. n. 34/1974*)
- può viaggiare alloggiato sul sedile posteriore insieme al non vedente assoluto da esso accompagnato, in quanto "ianimale domestico di indole particolarmente tranquilla e come tale adeguata alle incombenze cui esso e' appositamente addestrato", senza che ciò costituisca in alcun modo violazione dell'art. 169 c. 6 del Codice (Lettera del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 653/2004).
- rappresenta gli "occhi" per il non vedente e quindi non deve essere allontanato dal diversamente abile che
 accompagna. Esso non solo è addestrato a "fare il cane-guida" (cioé caratterizzato da un'indole tranquilla,
 appositamente selezionato per essere ulteriormente di supporto al successivo addestramento), ma anche a
 non sporcare, è inoltre senza ombra di dubbio vaccinato (o non sarebbe abilitato a fare il cane-guida) e, infine,
 in qualità di cane da lavoro non deve essere disturbato/aggredito e cioé: utilizzate il guinzaglio per il VOSTRO
 cane, invece di lasciarlo girare incustodito e poi reclamare se sarà LUI a infastidire il cane-guida.

L'Europa

Ecco cosa stabilisce il Reg. CE n. 1107/2006 riguardo al viaggiare in aereo nella con un cane-guida, con chiari riferimenti alle norme nazionali appena citate:

- Art. 7, comma 2: "Qualora sia richiesto l'utilizzo di un cane da assistenza riconosciuto, tale utilizzo sarà reso
 possibile purché ne sia fatta notifica al vettore aereo, al suo agente o all'operatore turistico, in conformità
 delle norme nazionali applicabili al trasporto di cani da assistenza a bordo degli aerei, ove tali norme
 sussistano.
- Allegato I: "Assistenza a terra per cani da assistenza riconosciuti, ove opportuno. Comunicazione delle informazioni sui voli in formato accessibile."
- Allegato II "Trasporto in cabina dei cani da assistenza riconosciuti, nel rispetto della regolamentazione nazionale".

Riferimenti utili:

- <u>L. n. 34 del 14 febbraio 1974 (int. da L. n. 60 del 2 agosto 2006)</u> "Accesso gratuito per i cani guida per non vedenti sui mezzi di trasporto ed esercizi pubblici"
- <u>L. n. 67 del 1 marzo 2006</u> "Misure per la Tutela Giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni"
- L. n. 488 del 23 dicembre 1999 (Capo II)
- <u>Lettera del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</u> n. 653/2004 del 1 marzo 2004 sulla "Presenza del cane-guida in auto"
- Ordinanza del Ministero della Salute "concernente la tutela dell'incolumità pubblica da aggressioni di cani"
- Handylex.org
- Regolamento CE n. 1107 del 5 luglio 2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo ai "diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo"